

Svista sulla prova, pochi spiragli per il ricorso in Cassazione

Procedura civile

Possibile far valere l'omesso esame se la decisione si basa su un «non-fatto»

Niccolò D'Andrea

Qualora si contesti al giudice di merito di aver travisato il «contenuto oggettivo della prova», l'oggetto di tale doglianza può ricondursi, alternativamente, o a una «svista» su quanto emerge ictu oculi da un determinato dato probatorio, acquisito al processo, oppure a un vero e proprio errore valutativo nell'individuazione delle informazioni probatorie.

1 Nel primo caso, il vizio trova il suo unico rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto, sempre che sussistano i presupposti di legge.

2 Nel secondo, la materia è «affare del giudice di merito», dato che la valutazione delle risultanze probatorie è appannaggio esclusivo dei primi due gradi di giudizio e la Corte di cassazione, giudice di legittimità, non se ne può occupare.

È questa la distinzione sulla delimitazione del sindacato di legittimità resa, a seguito di ordinanza di rimessione, dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 5792 del 5 marzo 2024.

Nell'ordinanza di rimessione si postulava la ricorribilità per Cassazione, per violazione del principio di disponibilità della prova (articolo 115 Codice di procedura civile) della sentenza del giudice di merito che, utilizzando «informazioni probatorie che non esistevano nel processo», si sia basata su di una prova inesisten-

te. Diversamente, secondo il giudice remittente, si creerebbe un vuoto di tutela, perché il vigente articolo 360, n. 5, del Codice di procedura civile non consente più di far valere il vizio di insufficienza della motivazione e, al contempo, non si potrebbe lamentare alcun «omesso esame» del fatto, dato che il giudice di merito ha espressamente statuito sul punto, anche se erroneamente.

Per le Sezioni unite tale prospettiva crea un fuorviante agglomerato tra due momenti distinti: quello percettivo del dato probatorio, quando, appunto, può aversi la svista, l'«abbaglio dei sensi», la «distrazione» da parte del giudice di merito, che ha supposto un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa e che come tale apre la strada alla revocazione; e quello, invece, del vero e proprio esame del fatto probatorio, cioè la valutazione della prova, che è un momento per sua natura incompatibile con l'errore percettivo.

Ma vi è di più. Le Sezioni unite spingono l'impostazione dell'ordinanza remittente anche perché, se-

guandola, la Cassazione si troverebbe investita del potere di «rifare daccapo il giudizio di merito», proprio all'opposto del suo ruolo istituzionale e della volontà del legislatore del 2012, il quale – riformulando l'articolo 360, n. 5 – ha escluso la ricorribilità del vizio di insufficiente motivazione appunto per rimediare alla sua «insuperabile indeterminatezza», pur preservando il minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione (consentito qualora l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come hanno precisato le Sezioni unite con la sentenza 8053 del 7 aprile 2014).

D'altra parte, le Sezioni unite lasciano un'apertura piuttosto significativa per l'ipotesi – seppure ritenuta «imponderabile» – in cui, svoltosi un dibattito sopra un determinato fatto probatorio, il giudice decida in base ad esso in termini la cui verità è incontrastabilmente esclusa (nell'esempio della sentenza: da una fotografia raffigurante un'auto il giudice trae, invece, un fiume). In tal modo, la decisione verrebbe fondata su un fatto sì controverso, ma «la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa», un «non-fatto», dunque; in tale estrema ipotesi, sarebbe proponibile il vizio di omesso esame in base all'articolo 360, n. 5 (laddove il fatto fosse sostanziale) o n. 4 (se processuale).

Tale passaggio, che farà sicuramente riflettere, si pone in linea con le preoccupazioni del giudice remittente circa il fatto che il travisamento della prova divenga ineliminabile, tema a cui, del resto, la salvaguardia del minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione può forse ricollegarsi.



Il sindacato di legittimità resta invece escluso se l'errore è valutativo